

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ART CREATIVE APS

Articolo 1 — DENOMINAZIONE E SEDE

È costituito, nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore – CTS) e successive modificazioni, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione di Promozione Sociale ART CREATIVE", con sigla "ART CREATIVE APS", in forma di associazione non riconosciuta, apertita e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica, e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Galatina (LE), alla Via A. Diaz n. 114. Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'organo di amministrazione, con obbligo di comunicazione agli uffici competenti e agli enti nei cui registri l'Associazione è iscritta, senza necessità di modifica statutaria.

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Articolo 2 — STATUTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, delle relative norme di attuazione, della normativa regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3 — FINALITÀ E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti dei propri associati, di loro familiari o di terzi. Non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di proventi, utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, ai sensi degli artt. 8 e 79 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione si ispira nei propri ordinamenti interni a principi di democrazia, uguaglianza e pari opportunità di tutti gli associati, garantendone la piena partecipazione alla vita associativa.

Articolo 4 — ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017:



- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, ((alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199));
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

Le attività di interesse generale sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione persegue una missione duplice, nella quale la tutela degli animali e la promozione artistica si sostengono reciprocamente in una logica di solidarietà civica e sostenibilità delle attività sociali.

Sul fronte della tutela animale, l'Associazione si propone di garantire assistenza diretta agli animali domestici — con particolare riferimento a cani e gatti — attraverso attività di accoglienza, cura, sterilizzazione, adozione responsabile e reinserimento nel tessuto sociale. Una parte centrale della missione è dedicata alla lotta al randagismo sul territorio, in raccordo con le disposizioni della Legge 14 agosto 1991, n. 281, e con le politiche sanitarie e sociali degli enti locali competenti. I volontari dell'Associazione operano per il recupero di animali randagi, il loro mantenimento presso strutture idonee e la promozione di campagne di sensibilizzazione civica volte a contrastare l'abbandono e a diffondere una cultura del rispetto e della responsabilità verso gli animali.

Sul fronte della promozione artistica, l'Associazione — i cui soci sono in prevalenza artisti e operatori culturali — organizza e gestisce attività espositive, laboratoriali e creative, valorizzando le produzioni dei propri associati in una sede secondaria collocata in un contesto a vocazione turistica. Tale sede costituisce un punto di incontro tra arte, territorio e visitatori, offrendo mostre permanenti e temporanee, laboratori aperti al pubblico, percorsi di fruizione culturale e vendita delle opere realizzate dai soci. I proventi derivanti da queste attività — svolte nei limiti delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 — sono integralmente reinvestiti nel sostegno delle attività di tutela animale,

contribuendo alla copertura dei costi veterinari, di accoglienza e di gestione dei randagi assistiti dall'Associazione.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, purché finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, degli scopi e delle finalità istituzionali. La loro individuazione è operata dall'organo di amministrazione. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3 e nei limiti stabiliti dalla normativa, l'Associazione potrà quindi svolgere qualunque attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi, potrà creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio di altri ETS o RAN ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 5 — SOCI — AMMISSIONE

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, senza discriminazione alcuna; ed accettino le regole dettate dal presente Statuto e dai Regolamenti approvati dagli Organi competenti. Possono aderire anche altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti, ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs. 117/2017.

Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al minimo richiesto dalla legge. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione, ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.Lgs. 117/2017.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, nei casi di mancato rinnovo del tesseramento ed espulsione per infrazioni statutarie. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale o contributo associativo ha durata annuale, è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.



Articolo 6 — DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno pari diritti e pari doveri, nel rispetto del principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, D.Lgs. 117/2017. Hanno il diritto di: eleggere gli organi sociali e, se maggiorenni, essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'Associazione; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente Statuto; votare in assemblea se iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista; denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017.

Gli associati hanno il dovere di: rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno; versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente; contribuire al perseguimento delle finalità associative.

Articolo 7 — PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata adeguatamente all'associato, che può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annuale versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8 — VOLONTARI E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 117/2017. Il volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione, nei limiti di cui all'art. 17, comma 4, D.Lgs. 117/2017. I rimborsi forfetari sono ammessi esclusivamente nei limiti ivi previsti.

L'Associazione istituisce e aggiorna apposito registro dei volontari. Per i volontari che svolgono attività in modo non occasionale, l'Associazione stipula idonea assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento

dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18, D.Lgs. 117/2017.

Articolo 9 — ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea degli associati;
- b) Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- c) Presidente;
- d) Organo di controllo (se nominato ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 117/2017);
- e) Revisore legale dei conti (se nominato ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 117/2017).

Tutte le cariche sociali sono elettive e svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 10 — ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati, in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista. È l'organo sovrano dell'Associazione.

Ciascun associato ha diritto a un voto. È ammessa la delega scritta a un altro associato; ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima della data fissata, contenente la data, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. La comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, o affissione nella sede sociale.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo di amministrazione lo ritenga necessario. In tal caso deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

L'assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. In tutti gli altri casi è ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Delibera a maggioranza dei voti dei presenti. L'assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno 3/4 degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, ai sensi dell'art. 24, comma 3, D.Lgs. 117/2017.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, e conservato presso la sede dell'Associazione.

Articolo 11 — COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria: determina le linee generali programmatiche dell'attività; approva il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione degli associati; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea straordinaria: delibera sulle modificazioni dello Statuto; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio residuo.

Articolo 12 — ORGANO DI AMMINISTRAZIONE — CONSIGLIO DIRETTIVO

L'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

È composto da un numero minimo di 3 e massimo di 9 membri eletti dall'assemblea tra gli associati maggiorenni. Dura in carica 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di dimissioni, decesso o impossibilità a rivestire la carica di uno o più componenti, l'assemblea provvede alla sostituzione.

Tra i principali compiti del Consiglio Direttivo: amministra l'Associazione; attua le deliberazioni dell'assemblea; predispone il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale; stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative; cura la tenuta dei libri sociali di competenza; è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS; disciplina l'ammissione degli associati; delibera in merito alle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017; determina la quota associativa annuale.

Si applica l'art. 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice civile.

Articolo 13 — IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al

Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente, ove nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 14 — ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Qualora nominato: vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.Lgs. 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Articolo 15 — REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il revisore legale dei conti, o la società di revisione legale iscritta nell'apposito albo, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 16 — LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 117/2017:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale, entro 10 giorni dalla richiesta formulata all'organo competente.

Articolo 17 — RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;

proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o



agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 117/2017. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie.

Articolo 18 — BILANCIO DI ESERCIZIO

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. È redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. È depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno, ai sensi dell'art. 48, comma 3, D.Lgs. 117/2017.

Articolo 19 — BILANCIO SOCIALE

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, ovvero sia ritenuto opportuno dagli organi sociali, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Articolo 20 — CONVENZIONI

Le eventuali convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione. Sono stipulate dal Presidente, quale legale rappresentante, decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione al RUNTS. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 21 — PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari ovvero al venti per cento del numero degli associati. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento.

Articolo 22 — MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'assemblea straordinaria con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ai sensi dell'art. 21, comma 1, D.Lgs. 117/2017.

Articolo 23 — SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO



Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità. È esclusa e vietata qualsiasi ripartizione del patrimonio tra gli associati.

Articolo 24 — CLAUSOLA DI NORMA TRANSITORIA

L'acronimo APS e la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS, ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 117/2017. Fino a quel momento l'Associazione continuerà a operare sotto la denominazione attuale.

Articolo 25 — DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, al Codice Civile e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in Galatina (LE), il 15 / 04 / 2026

IL PRESIDENTE:

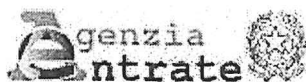
Luigi Martin

IL SEGRETARIO:

Santoro db. Zereso

I SOCI PRESENTI:

<u>Stefano Quarta</u>	STEFANO QUARTA
<u>Annabella De Mitrio</u>	ANNABELLA DE MITRIO
<u>Alberto Lionetto</u>	ALBERTO LIONETTO
<u>Rosella Congedo</u>	ROSELLA CONGEDO
<u>Giuseppe Lagna</u>	GIUSEPPE LAGNA
<u>Francesco Panico</u>	FRANCESCO PANICO
<u>Giancarlo Marra</u>	GIANCARLO MARRA
<u>Enzo Di Giulio</u>	ENZO DI GIULIO
<u>Musea M. Lucé</u>	MUSEA M. LUCÉ
<u>Simone Quarta</u>	SIMONE QUARTA
<u>Massimo Tundo</u>	MASSIMO TUNDO



DIREZIONE PROVINCIALE DI: LECCE

UFFICIO TERRITORIALE DI: LECCE

Registrazione di Atto Privato

Il 22/04/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TUP, serie 3, numero 495

data di stipula: 15/04/2026

ident.vo telematico: TUP26L000495000VD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 93108880753

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93108880753				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

